

REGIONE TOSCANA
**“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”- Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”**

FAQ

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente e che esercitino un'attività economica individuata dal codice ATECO Istat 2007 49.39.09 “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca” e in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus, verificabile attraverso iscrizione nell'apposito registro REN (Registro Elettronico Nazionale) tenuto dalla Motorizzazione Civile territorialmente competente.

Possono partecipare le imprese già beneficiarie di un precedente bando “ristori” della Regione Toscana purché il contributo complessivo non sia superiore alla riduzione di fatturato dichiarata.

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo **solo a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”)**.

La formula per la suddetta verifica del calo percentuale è la seguente:

[fatturato 1° periodo meno il fatturato 2° periodo (stessi mesi 1° periodo)] diviso per il fatturato 1° periodo*100 (che deve essere almeno il 30%- per la verifica del calo percentuale)

2. D. Il codice Ateco Istat 2007 è sufficiente che sia riportato nella comunicazione unica di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate?

2. R. Come espressamente previsto dal punto 1. del paragrafo 2.2 del Bando, il richiedente l'aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica nella sezione ATECO ISTAT 2007 49.39.09 “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca; **il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale.**

I liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare un'attività economica rientrante nella sezione ATECO ISTAT 2007 del settore di attività ammissibile, individuato al paragrafo 2.1 del Bando.

3. D. Un'impresa con sede legale fuori del territorio regionale può presentare domanda?

3. R. Il richiedente l'aiuto deve avere sede operativa destinataria dell'aiuto nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale; pertanto, qualora l'impresa abbia sede legale fuori dal territorio toscano è sufficiente che abbia una sede operativa, destinataria del presente intervento, sul territorio toscano.

4. D. Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando “essere impresa attiva” come viene verificato?

4. R. Per le imprese il requisito viene verificato dalla visura camerale dalla quale l’impresa deve risultare attiva. I liberi professionisti devono essere in attività già al momento della presentazione della domanda, pertanto, il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini IVA.

B) DURC

5.D. In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione e accedere al contributo?

5.R. In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l’istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l’intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso, la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito dell’approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell’ente competente e il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un’unica soluzione ovvero l’eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l’Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all’Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell’esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un’ulteriore rateizzazione definita “breve”, la cui durata non può superare le 6 rate.

È possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso, il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell’ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) e ottenendo così esito “regolare” del DURC. Si fa presente, tuttavia, che l’invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto, se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di un’interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana S.p.A. e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di Sviluppo Toscana S.p.A. non sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo, ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito dell’interrogazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell’accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e, pertanto, ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l’azienda fosse in regola con INPS e INAIL), il sistema provvederà all’immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

Si precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e

assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.

6. D. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

6. R. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ove obbligatoria, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

7.D. Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

7.R. No, per quanto riguarda il DURC (paragrafo 2.2. punto 3. del Bando), il paragrafo 2.2 del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabilisce che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

8. D. Qual è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

8. R. L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e **NON È QUANTIFICABILE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL BANDO**, in quanto è determinato in proporzione all'entità della riduzione **in valore assoluto** del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei confronti del 1° periodo di ciascun beneficiario, rispetto al totale delle suddette riduzioni dei soggetti richiedenti, nella misura massima di euro 50.000,00 e minima di euro 5.000,00, a seguito dell'istruttoria di ammissibilità e non potrà superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche), la riduzione di fatturato/corrispettivi dichiarata di ciascun beneficiario nel periodo di osservazione.

9. D. In caso di azienda con unica sede, codice Ateco ammissibile, ma con altri codici Ateco, alcuni dei quali non ammissibili, il totale del fatturato può comprendere anche quello derivante dalle attività di cui ai codici Ateco non ammissibili?

9. R. Sì, il fatturato si intende complessivo.

10. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 1° periodo, come si effettua, invece, **la verifica del valore assoluto del calo di fatturato** previsto dal Bando?

10. R. Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo.

In particolare, si assumerà invece una stima della riduzione di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.

Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 e il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

11. D. È possibile avere un esempio?

11. R. Ai fini del calcolo della perdita del fatturato/corrispettivi si procederà come segue: ad esempio se l'impresa ha iniziato la sua operatività il 01/06/2019, il fatturato del periodo giugno 2019 – 29 febbraio 2020 deve essere confrontato con il fatturato del periodo giugno 2020 – 28 febbraio 2021, e la differenza deve essere divisa per i 9 mesi di operatività e moltiplicata per 12.

12. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 2° periodo, come si effettua la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

12. R. Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi e il contributo riconosciuto sarà pari a Euro 5.000,00.

13. D. Cosa si intende per "avvio dell'attività"?

13. R. Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

14. D. Nel caso in cui un'impresa si sia costituita nel 2° periodo a seguito di un'operazione di conferimento o cessione di azienda come si calcola il calo di fatturato?

14. R. Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato (cessione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, scissione, fusione), sia per la determinazione della riduzione di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

D) CUMULO

15.D. Cosa significa che l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi?

15.R. Significa che qualora il calo di fatturato in termini assoluti sia pari a € 10.000 e l'impresa abbia già beneficiato di altre agevolazioni concesse **come Aiuti di Stato, come contributi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, o comunque ottenute per la medesima finalità anche da altre amministrazioni Pubbliche**, per un importo pari a € 9.000, sul presente Bando l'impresa non potrà beneficiare del contributo massimo previsto dal paragrafo 3.1 ma solo per la differenza di € 1.000 tra quanto già percepito e il valore della riduzione di fatturato.

E) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

16. D. Come si presenta la domanda?

16. R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoriautobus>

Per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda è possibile rivolgere un quesito all'indirizzo mail:
ristoriautobus@sviluppo.toscana.it

Per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale di presentazione delle domande è possibile rivolgere un quesito all'indirizzo mail:
supportoristautobus@sviluppo.toscana.it

17. D. Quando è possibile presentare la domanda?

17. R. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 di giovedì 23 dicembre 2021 e fino alle ore 17.00 di venerdì 21 gennaio 2022.

18. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

18. R. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

19.D. È possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

19.R. No, non è possibile.

20.D. Quale documentazione occorre allegare alla domanda di contributo?

20.R. Per i liberi professionisti dovrà essere allegata la sezione anagrafica del cassetto fiscale.

21.D. Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

21.R. Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone rappresentato dall'immagine sotto riportata



F) ISTRUTTORIA

22. D. Quanto dura l'istruttoria?

22. R. L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi.

23. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

23. R. No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana S.p.A.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

G) GRADUATORIA

24. D. Come viene determinata la graduatoria delle domande?

24.R. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali.

Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionate automaticamente tutte al primo posto nella graduatoria.

Le imprese che, invece, hanno già beneficiato di un contributo su un precedente Bando "ristori" della Regione Toscana saranno posizionate in fondo alla graduatoria.

Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo del fatturato e dei corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.

25. D. Sono possibili ammissioni con riserva?

25. R. Sì, in due casi:

- Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali, ove obbligatoria, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

- Qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura del termine per la presentazione delle domande. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

H) EROGAZIONE

26. D. Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

26. R. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.